



**Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale
n. 8 del 28 dicembre 2020**

UFFICIO: Ufficio Partecipazioni camerali

OGGETTO Razionalizzazione periodica delle società partecipate, anno 2020: approvazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli Organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17 dicembre 2020, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna;

TENUTO CONTO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerali per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

TENUTO CONTO che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche (comprese le Camere di commercio) effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giorgio Guberti
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

RILEVATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- (a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- (b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- (c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- (d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- (e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- (f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- (g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PRESO ATTO che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che:

- i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa;
- i relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto legislativo n. 175/2016, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;

CONSIDERATO che è oramai un fatto consolidato che le infrastrutture, in particolare quelle di trasporto, fieristico-espositive e di promozione dell'innovazione e del turismo, ricoprono un ruolo decisivo per la competitività dei territori caratterizzati da economie di mercato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giorgio Guberti
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



ATTESO che il loro contributo alla crescita, alla riallocazione delle risorse e delle attività produttive è l'evidenza stessa della loro utilità economica, oltre che sociale;

CONSIDERATO che il potenziamento delle reti infrastrutturali crea, inoltre, condizioni operative migliori per le imprese e per i cittadini, sia favorendo l'abbattimento dei costi di trasporto, sia creando maggiore certezza nei tempi di movimentazione aumentando, a livello generale, il grado di competitività del sistema economico;

RILEVATO che con il progressivo e costante aumento dei traffici internazionali favorito dalla contestuale apertura delle economie verso processi di integrazione dei mercati e dei fattori produttivi, emerge con forza che il successo economico e competitivo di un sistema territoriale - e delle imprese in esso operanti - dipenda in misura sempre più rilevante dalla dotazione di infrastrutture di trasporto e logistiche presenti nello stesso;

TENUTO CONTO che, sotto tale luce, la Camera di commercio, in ambito locale, oltre alle attività di carattere amministrativo, di monitoraggio e di regolazione del mercato, ha inteso ed intende svolgere un ruolo attivo nel sostegno delle imprese e nello sviluppo dell'economia del territorio ravennate;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il decreto legislativo n. 219/2016 prevede che le Camere di commercio *"per il raggiungimento dei propri scopi, promuovano, realizzino e gestiscano strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico"*;

CONSIDERATO che è anche in tale prospettiva che va letto l'articolo 61 del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, al comma 5, lettere a) e b), ha modificato i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, trasformando l'originaria autorizzazione ministeriale in comunicazione da rendere al Ministero dello sviluppo economico in merito alle partecipazioni alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale ed alla costituzione di aziende speciali;

RILEVATO che ne consegue che il Ministero dello Sviluppo economico non dovrà più autorizzare alcuna delle operazioni indicate dai commi 4 e 5, ma limitarsi ad essere destinatario di una comunicazione relativa alle partecipazioni dirette o indirette alle strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale che le Camere di commercio intendano promuovere, realizzare e gestire, nonché alle vicende relative alle aziende speciali (singole o associate), quali la costituzione, le fusioni, le scissioni, le liquidazioni ed ogni altra modifica incidente sull'azienda stessa;

ATTESO che per il raggiungimento di tali obiettivi, l'acquisizione di partecipazioni in iniziative promosse da altri soggetti rappresenta, dunque - a valle di una meticolosa attività di verifica utile a dimostrare come tale politica di investimento sia strettamente pilotata da logiche di tipo strategico e di impatto sociale sul territorio in cui la stessa si inserisce - costituisce una delle principali modalità di intervento della Camera di commercio di Ravenna, che, nel corso degli anni, è diventato vero e proprio punto di raccolta, di progettazione e di proiezione delle esigenze infrastrutturali della geografia locale, coniugando l'obiettivo dello sviluppo economico con

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giorgio Guberti
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



l'efficienza dei servizi e rispettando i vincoli finanziari che le risorse locali impongono, realizzando una solida ed efficace politica delle alleanze con le altre istituzioni del territorio cui spetta principalmente la gestione della politica infrastrutturale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di mantenere l'assetto complessivo delle partecipazioni della Camera di commercio di Ravenna al 31 dicembre 2019, in quanto tutte soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 ed all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, e successive modificazioni;

RILEVATO che il piano di revisione e le relative conclusioni tengono, inoltre, conto dell'ancora mancata conclusione delle procedure di accorpamento tra le Camere di commercio di Ferrara e Ravenna, che, a seguito dell'accelerazione impressa dal Parlamento con la legge n. 126/2020, con ogni probabilità si concluderanno nei primi mesi del prossimo anno;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 16 del 28 ottobre 2019, con la quale il Consiglio camerale ha approvato la relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 23 del 28 novembre 2019, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il preventivo per l'esercizio 2020 ed il relativo budget direzionale;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 7 gennaio 2020 inerente l'utilizzo delle risorse previste nel budget 2020;
- le deliberazioni del Consiglio camerale n. 5 del 30 aprile 2020 e n. 9 del 19 maggio 2020 inerenti l'approvazione dell'aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 12 del 19 maggio 2020, con la quale il Consiglio camerale ha approvato l'aggiornamento della relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2020;
- le deliberazioni della Giunta Camerale n. 6 del 24 gennaio 2020 e n. 68 del 14 luglio 2020 inerenti, rispettivamente, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Triennale della Performance 2020-2022;
- la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 28 dicembre 2020 inerente l'approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2021;

ACQUISITA, al riguardo, la valutazione positiva del Collegio dei Revisori dei conti;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

d e t e r m i n a

- di approvare per le ragioni espresse in premessa, e a seguito delle risultanze delle analisi effettuate, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la Relazione Tecnica di cui a documento allegato (2) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione Periodica 2019 di società e partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018 di cui al documento allegato (3) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giorgio Guberti
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



Camera di Commercio
Ravenna

- di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al documento allegato (4) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla pubblicazione del Piano, della Relazione Tecnica e della Relazione sui risultati sul sito di questa Camera di commercio, sezione "Amministrazione trasparente";
- di provvedere, altresì, alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro", alla Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo economico;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, sulla base della vigente normativa.

Ravenna, 28 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giorgio Guberti
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)